



SENTENZA N. 340/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 73878 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 4.04.2023 dalla Sig.ra (omissis) (C.F.: (omissis)) rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso dall'Avvocato Maurizio D'Ago (C.F.: DGAMRZ82D21F839H), con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Bartolomeo Caracciolo Carafa, n. 30 (indirizzo pec: mauriziodago@pec.it - numero di fax: 0815446949);

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in Via Ciriaco il Grande, n. 21; **INPS - Filiale Metropolitana di Napoli**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato a Napoli, in Via De Gasperi, n. 55; **INPS - Napoli Vomero**, Via Comunale Guantai ad Orsolone, n. 4, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma,

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73878	
	elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale	
	INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;	
	<i>avverso</i>	
	il provvedimento (NAV103202200858-30/06/2022) di liquidazione	
	della pensione anticipata ex anzianità n. 70581175.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa nella pubblica udienza del 17.06.2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.	
	FATTO	
	1.1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 4.04.2023, la ricorrente	
	esponeva di essere titolare della pensione anticipata n. 70581175, con	
	decorrenza dall'1.08.2022, in quanto assicurata CPDEL dal 22.02.1980	
	al 31.07.2022, data di cessazione dal servizio.	
	La pensione era stata liquidata con il sistema “Misto” nella Gestione	
	Pubblica - CPDEL, gestita per competenza territoriale dalla sede INPS	
	di Napoli Vomero, ed era stata conferita con l’atto n NAV103202200858	
	Protocollo INPS 5105.30/06/2022.0361768, del 30.06.2022.	
	L’importo di pensione annuo lordo calcolato in euro 26.068,45 era stato	
	determinato sulla base di 42 anni di servizio e su di una retribuzione	
	media pensionabile di euro 36.684,62.	
	A seguito di un controllo dei dati esposti e dei conteggi effettuati,	
	l’importo liquidato risulterebbe errato, per cui la ricorrente, in data	
	27.07.2022, presentava ricorso amministrativo <i>online</i> al Comitato di	
	vigilanza INPS, allegando un conteggio pensionistico formulato dal	
	2	

Patronato ACLI.

In assenza di definizione del ricorso amministrativo da parte del Comitato INPS entro novanta giorni, la ricorrente presentava l'odierno ricorso.

Esponendo che la pensione liquidata in favore degli iscritti alle ex Casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPI, CPS e CPDEL) sarebbe determinata dalla somma di due quote distinte, dove la quota A, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore sino al 31.12.1992, sarebbe calcolata con il sistema retributivo sulla base di coefficienti di rendimento contenuti nella tabella A allegata alla legge n. 965/1965, mentre la quota B sarebbe calcolata sui coefficienti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 335/1995 e secondo le regole già introdotte dal decreto legislativo n. 503/1992, che avrebbero modificato il sistema di calcolo della pensione.

Nel caso della ricorrente, la quota A calcolata dall'INPS, pari a euro 9.310,09, sarebbe errata, in quanto calcolata su di una retribuzione annua pensionabile non corrispondente a quella reale e non coerente con il dato esposto sull'estratto conto INPS.

Difatti, la retribuzione pensionabile alla data di cessazione utilizzata dall'INPS era stata di euro 26.971,71 che, moltiplicata per il coefficiente 0,34518 di cui alla citata tabella A della legge n. 965/1965, relativo a 12 anni e 6 mesi di anzianità al 31.12.1992, determinerebbe la contestata quota A di euro 9.310,09.

L'ultima retribuzione annua esposta sull'estratto conto allegato dalla ricorrente si riferiva all'anno 2021 ed era invece pari a euro 34.682,47,

mentre per il periodo 1.01.2022 – 31.07.2022 era di euro 21.442,06, pari a 7/12 della retribuzione annuale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, il calcolo della quota A dovrebbe ammontare a euro 11.971,53, frutto del prodotto dell'ultima retribuzione annua di euro 34.682,47 per il coefficiente 0,34518.

Stante l'errore nella determinazione della quota A, anche la pensione, come liquidata dall'INPS, risulterebbe errata, rendendosi necessario rideterminare l'importo della stessa quota A in euro 11.971,53, in luogo di euro 9.310,09.

Alla luce di quanto dedotto, anche la quota B risulterebbe erroneamente determinata, in quanto la retribuzione media pensionabile, calcolata sull'intero periodo di servizio a partire dall'1.01.1993 e fino al 31.07.2022 (la ricorrente, alla data del 31.12.1992, non poteva vantare un'anzianità di servizio di almeno 15 anni) dovrebbe essere determinata in base alla media delle retribuzioni nell'ultimo 50% del periodo lavorativo suddetto. Retribuzioni che sarebbero state valutate in misura inferiore al dovuto.

1.2. La ricorrente concludeva quindi chiedendo di rideterminare l'importo della pensione in godimento dall'1.08.2022, tenendo conto della corretta determinazione delle quote A e B di pensione, nonché della retribuzione media pensionabile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipante.

2. Con memoria del 6.06.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, che rilevava come sembrerebbero sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In data successiva al deposito del ricorso, infatti, l'INPS aveva provveduto a ricostruire la pensione della ricorrente. Le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati erano state pagate con il cedolino di pensione del mese di aprile 2024.

La pensione era stata riliquidata nel mese di febbraio 2024 con le retribuzioni aggiornate dalla Regione Campania.

La quota A era stata calcolata utilizzando la retribuzione alla cessazione, pari ad euro 27.997,71, comunicata e certificata dalla Regione Campania. In data 4.06.2024, l'INPS contattava nuovamente la Regione, che confermava la correttezza di quanto da ultimo inserito.

Tale circostanza, affermata nell'allegata relazione amministrativa, risulterebbe provata dalla nuova determina di pensione e dal cedolino di pensione del mese di aprile 2024.

Non risultando ulteriori differenze da pagare e/o correzioni da effettuare, l'INPS confermava la correttezza di tutti i dati contenuti nella seconda determina di pensione e, in assenza di contestazioni sulla correttezza dei calcoli effettuati con la seconda determina di pensione, chiedeva di procedere con la cessazione della materia del contendere.

Qualora la ricorrente dovesse ancora rivendicare il diritto a differenze economiche, chiedeva, per le somme ancora in contestazione, il rigetto del ricorso, ribadendosi la correttezza dei dati e dei calcoli posti a base della seconda determina di pensione.

La non imputabilità alla condotta dell'INPS della errata prima liquidazione costituirebbe giusta causa per disporre la compensazione delle spese di lite.

Concludeva l'INPS chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

3. All'udienza del 17.06.2024, sono presenti l'avv. Maurizio D'Ago per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

L'avv. D'Ago, aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite a favore della parte ricorrente. L'avv. Tellone si riporta e conclude come da scritti difensivi, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La causa è quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda della ricorrente di rideterminazione dell'importo della pensione in godimento dall'1.08.2022, tenendo conto della corretta determinazione delle quote A e B di pensione, nonché della retribuzione media pensionabile.

2. Sulla base della documentazione versata in atti e preso atto altresì della richiesta concorde di entrambe le parti, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del cpc e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale

d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Nel caso di specie, si dà atto che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto al ricorrente con conseguente venire meno di ogni ragione di contrasto, come peraltro rappresentato dal ricorrente medesimo, che in udienza ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal convenuto istituto previdenziale.

Si ritiene, conclusivamente, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e, in ordine alla regolazione delle spese, di accogliere la richiesta di compensazione avanzata dall'INPS, in ragione dell'esito del ricorso e della condotta collaborativa tenuta dall'Ente previdenziale anche in ragione della complessità della

procedura amministrativa.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara
cessata la materia del contendere e dispone la cancellazione della causa
dal ruolo.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 17.06.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 27.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)